

Oggetto: Accesso alla professione. Riflessi sul rilascio della Licenza Comunitaria

Com'è noto, a seguito dell'emanazione del Regolamento sull'accesso alla professione (D.M. 161/2005) tutte le imprese che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi a partire dal 1° gennaio 1978 debbono dimostrare i tre requisiti, richiesti dalla normativa comunitaria: onorabilità; capacità finanziaria e idoneità professionale.

In particolare, il Regolamento ha previsto che le imprese che hanno iniziato ad esercitare tra il 1° gennaio 1978 ed il 31 maggio 1987 – che con la precedente normativa sono state esentate dalla dimostrazione dei requisiti - devono ora adeguarsi, e dimostrare il possesso dei citati tre requisiti entro il termine del 17 agosto 2007.

Con circolare n° 5 del 5 settembre 2005, la Direzione Generale Autotrasporto ha chiarito i riflessi di tale disposizione (art. 5, comma 1, D. M. 161/2005) sulle nuove richieste di rilascio delle Licenze Comunitarie e, nello specifico, dell'adeguamento al requisito dell' idoneità professionale per i trasporti internazionali di merci su strada, stabilendo che:

- le imprese che hanno iniziato l'attività prima del 1978, con autorizzazione conto terzi rilasciata entro la data del 31 dicembre 1977, continuano ad essere dispensate dal dimostrare l'idoneità professionale oltre che degli altri due requisiti) ed ottengono quindi la Licenza Comunitaria, con l'intera validità di 5 anni;

- le imprese che hanno iniziato l'attività tra il 1° gennaio 1978 ed il 31 maggio 1987 (con rilascio di autorizzazione conto terzi ed iscrizione all'albo in tale periodo) devono dimostrare di avere l'attestato d'idoneità professionale per il trasporto internazionale di merci su strada (e gli altri due requisiti) entro 24 mesi dall'entrata in vigore del Regolamento (D.M. 161/2005) cioè entro il 17 agosto 2007: dette imprese otterranno ora una Licenza Comunitaria con validità limitata alla medesima data del 17 agosto 2007. Dopo tale data, se vorranno rinnovare ulteriormente detto permesso e continuare a svolgere trasporti internazionali, dovranno possedere il citato attestato valido per trasporti internazionali.

Le stesse regole si applicano anche a tutte le imprese di questa categoria (chiamate anche "ex esenti") che prima dell'entrata in vigore del D.M. 161/2005 hanno già avuto rilasciata una Licenza Comunitaria valida 5 anni.

Per queste, la circolare chiarisce difatti che "le imprese in possesso di licenza comunitaria ottenuta antecedentemente al 17 agosto 2005 sulla base dell'esenzione sopra indicata, dovranno parimenti, entro il 17 agosto 2007, fornirsi dell'attestato di idoneità professionale per l'autotrasporto internazionale di merci. Si ricorda che l'Amministrazione ha facoltà di controllare in ogni momento la regolare posizione delle imprese in merito (e revocare se del caso la Licenza Comunitaria già rilasciata - ndr.)."

Da ultimo si evidenzia che la circolare prevede, con decorrenza immediata, che la richiesta di licenza comunitaria venga presentata obbligatoriamente sulla base di un nuovo fac-simile, predisposto appositamente per far dichiarare all'impresa lo stato in cui si trova rispetto all'idoneità professionale, conformemente rispetto alle risultanze del competente Albo autotrasportatori, e cioè se risulta:

- a) titolare di attestato per trasporti internazionali;
- b) dispensata (in quanto già titolare di autorizzazione conto terzi al 31 dicembre 1977);
- c) ex esente.

Nei primi due casi - si ripete - le imprese riceveranno la Licenza Comunitaria con l'intera validità di 5 anni; mentre nell'ultimo otterranno una Licenza valida limitata alla data del 17 agosto 2007 (data entro la quale dovranno dimostrare la titolarità di un attestato d'idoneità professionale per trasporti internazionali di merci su strada).